


	<p>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “L.FIBONACCI” SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO Via M. Lalli 4 - 56127- Pisa • Tel. 050 580 700 • Cod. fiscale 800 055 705 04 pec: piic831007@pec.istruzione.it • email: piic831007@istruzione.it</p>	
---	--	---

REGOLAMENTO BYOD

Approvato dal Consiglio di Istituto del 17/10/2023

Preso atto dei seguenti documenti:

- DPR n. 249 del 24 giugno 1998 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti”, integrato e modificato dal DPR. 235 del 21 novembre 2007;
- circolare n. 362 del 25 Agosto 1998 “Uso del telefono cellulare nelle scuole”;
- DM n. 30 del 15/03/2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, doveri di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;
- DM n. 104 del 30/11/2007 “Linee di indirizzo e chiarimenti sulla normativa vigente sull’uso di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche”;
- legge, n. 107 del 13/07/2015, art. 1, commi 56-59 “Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD)”;
- circolare M.I.M. n. 107190 del 19 dicembre 2022 “Indicazioni sull’utilizzo dei telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici in classe”;
- circolare M.I.M. n. 3952 del 19 settembre 2023 “Indicazioni sull’utilizzo dei telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici in classe. Chiarimenti nota prot. n. 107190 del 19 dicembre 2022”.

Si stabilisce quanto segue.

Articolo 1 – Principi generali

L’AZIONE #6 del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) “Politiche attive per il BYOD (Bring Your Own Device, in italiano “porta il tuo dispositivo”) prevede che la scuola riconosca la possibilità per gli alunni e le alunne di utilizzare in modo consapevole i propri dispositivi a scuola.

Si legge testualmente nel PNSD: “La scuola digitale, in collaborazione con le famiglie e gli enti locali, deve aprirsi al cosiddetto BYOD (Bring Your Own Device), ossia a politiche per cui l’utilizzo di dispositivi elettronici personali durante le attività didattiche sia possibile ed efficientemente integrato”.

Pertanto, al fine di offrire agli alunni e alle alunne ulteriori opportunità per incrementare la loro formazione, e senza abdicare al ruolo di promozione della mobilità sociale della scuola, il nostro Istituto intende favorire tale processo attraverso una modalità che contribuisca al miglioramento dell’ambiente educativo e di apprendimento.

È altresì obiettivo dell'AZIONE #6 del PNSD quello di contribuire a formare gli alunni e le alunne a una corretta gestione dei rischi e pericoli della Rete, garantendone la sicurezza. Infatti, il confine tra un comportamento scherzoso e uno offensivo è molto labile e, soprattutto nelle persone giovani, poco definito: i ragazzi e le ragazze possono non essere del tutto consapevoli del potenziale del mezzo che hanno a disposizione e non rendersi conto delle conseguenze delle loro azioni nel momento in cui, per esempio, mettono in rete immagini offensive e lesive della riservatezza o le inviano ad altre persone diffondendole senza controllo.

Pur riconoscendo la possibilità di portare con sé il proprio dispositivo a scuola, la circolare ministeriale n. 30 del 15 marzo 2007 osserva che “l’uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa che per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto per il docente configurando, pertanto, un’infrazione disciplinare sanzionabile attraverso provvedimenti orientati non solo a prevenire e scoraggiare tali comportamenti ma anche, secondo una logica educativa propria dell’istituzione scolastica, a stimolare nello studente la consapevolezza del disvalore dei medesimi”. La norma individua nel regolamento di istituto lo strumento deputato a “prevedere le misure organizzative più idonee atte a prevenire, durante le attività didattiche, il verificarsi del fenomeno di un utilizzo scorretto del telefonino”. La scuola ha, pertanto, il dovere di regolamentare l’uso degli strumenti tecnologici nei propri locali con l’intento non di reprimere o di censurare, ma di educare alla consapevolezza i ragazzi e le ragazze al fine di prevenire comportamenti sbagliati derivanti da un uso scorretto di tali tecnologie.

L’istituto fa appello alla collaborazione delle famiglie, affinché gli alunni e le alunne si rendano conto che l’uso dei cellulari e di altri dispositivi durante le ore di lezione, se non autorizzato dai/dalle docenti per uso strettamente didattico, oltre che arrecare disturbo allo svolgimento delle attività didattiche, può indurli alla distrazione e alla deconcentrazione.

Articolo 2 – Norme generali

1. Dispositivi ammessi: qualsiasi computer portatile, tablet, ereader, smartphone.
2. I dispositivi devono essere usati a scuola per soli scopi didattici e solo previa autorizzazione esplicita del/della docente il/la quale amministra tempi e necessità di utilizzo di tali apparecchiature.
3. È vietato agli alunni e alle alunne registrare audio o video oppure fare foto in classe senza il permesso del docente. Agli alunni e alle alunne non è permesso usare i dispositivi per giochi durante le ore scolastiche né utilizzare il cellulare per ricevere/effettuare chiamate, sms, o messaggistica in genere. È altresì vietata la navigazione web o l’utilizzo di social network.
4. Il divieto di cui al comma 3 dell’articolo 2 non si applica soltanto all’orario delle lezioni ma è vigente anche negli intervalli, nelle altre fasi dell’attività didattica (ad es. ricreazione, conferenze, laboratori, etc.), e durante tutte le altre attività scolastiche o comunque proposte e/o ospitate dalla scuola (ad es. viaggi di istruzione, laboratori pomeridiani, doposcuola etc.).

5. È vietato utilizzare il telefono cellulare e gli altri dispositivi elettronici e di intrattenimento in tutti i locali della scuola, inclusi i servizi igienici, e in tutti gli spazi aperti all'interno delle recinzioni perimetrali.
6. Si richiama l'attenzione degli alunni e delle alunne, del corpo docente e delle famiglie sulle possibili conseguenze civili e penali di eventuali riprese audio/video o fotografie effettuate all'interno del perimetro della scuola, al di fuori dei casi consentiti, e successivamente diffuse. Tali azioni, infatti, costituiscono una violazione della riservatezza e possono configurare veri e propri reati. Costituisce un'aggravante il caso in cui le riprese abbiano lo scopo di ridicolizzare compagni/e e/o docenti o intraprendere azioni di cyberbullismo.
7. Audio e video registrati a scuola a fini didattici possono essere pubblicati esclusivamente in canali di comunicazione intestati ufficialmente all'Istituto Comprensivo.
8. La scuola perseguità, secondo l'ordinamento vigente, qualsiasi utilizzo della rete internet e dei dispositivi digitali che risulti improprio e/o dannoso per l'immagine e il prestigio dell'Istituzione Scolastica, degli operatori scolastici, degli alunni e delle alunne della scuola.
9. La comunicazione con le famiglie, per qualsiasi urgenza, è sempre garantita attraverso il telefono della scuola. I/Le docenti possono derogare a tale disposizione nei casi previsti dal comma 7 dell'articolo 3 del presente regolamento.
10. Le famiglie sono invitate a collaborare strettamente con l'Istituto, nello spirito della corresponsabilità educativa, evitando ad esempio di inviare messaggi o effettuare chiamate ai telefoni dei/delle propri/e figli/e, durante l'orario scolastico.
11. Per quanto riguarda uscite, visite guidate e viaggi di istruzione, l'uso è consentito solo quando indicato dai docenti.
12. Al fine di garantire il diritto alla disconnessione, la scuola si impegna ad evitare che le comunicazioni scuola-famiglia (salvo casi di urgenza) e l'assegnazione dei compiti tramite il registro elettronico e/o altra piattaforma elettronica avvenga nei giorni festivi (incluso il sabato nelle classi in cui la settimana scolastica termina il venerdì) e oltre l'orario scolastico se assegnati per il giorno seguente. Allo stesso modo, le famiglie si impegnano a circoscrivere le comunicazioni verso la scuola negli orari di funzionamento della stessa, o comunque nei giorni feriali.
13. Ogni utilizzo non autorizzato, al di fuori di quanto previsto in precedenza, non è permesso e sarà sanzionato come stabilito dall'articolo 7 del presente regolamento.
14. La scuola promuove iniziative di informazione e formazione sui temi dell'uso consapevole dei dispositivi informatici, dei nuovi media, dei social network e in generale delle applicazioni web e mobili. Tali iniziative sono rivolte principalmente agli alunni e alle alunne ma anche, ove possibile, alle famiglie.

Articolo 3 - Norme specifiche per i dispositivi digitali di proprietà degli alunni e delle alunne

Il combinato disposto dell'AZIONE #6 del PNSD "Politiche attive per il BYOD (Bring Your Own Device, in italiano "porta il tuo dispositivo"), della circolare ministeriale n. 104 del 15 marzo 2007 e delle

successive integrazioni prevede che la scuola riconosca la possibilità per gli alunni e le alunne di portare con sé il proprio dispositivo a scuola chiarendo che “l’uso dei cellulari e dei dispositivi tecnologici che non siano autorizzati ed utilizzati a scopi esclusivamente didattici è vietato durante lo svolgimento delle attività didattiche” e rimandando al regolamento di istituto per “prevedere le misure organizzative più idonee atte a prevenire, durante le attività didattiche, il verificarsi del fenomeno di un utilizzo scorretto del telefonino”. Si rende pertanto necessario normare l’uso dei dispositivi personali a scuola:

1. Tutti i dispositivi capaci di effettuare riprese audio/video devono essere tenuti spenti nello zaino durante le fasi di ingresso e d’uscita dalla scuola e depositati nei propri armadietti alla prima occasione utile. Durante le attività non svolte in istituto o nella sede di appartenenza, tali dispositivi devono essere custoditi nello zaino.
2. Fanno eccezione al suddetto divieto i casi previsti dalla circolare M.I.M. n. 3952 del 19 settembre 2023 la quale precisa che tra le “finalità inclusive” per le quali è consentito, “eccezionalmente, l’uso dei telefoni cellulari in classe” vi sono “gli eventuali contesti di apprendimento in presenza di condizioni di salute degli alunni, debitamente documentate, che richiedano l’uso indispensabile di smartphone collegati a dispositivi salvavita, o utili a segnalazioni mediche da remoto”. In tali casi:
 - a. la famiglia o il tutore legale rappresenta al DS le necessità dell’alunno/a fornendo adeguata documentazione sanitaria dalla quale si evinca la necessità di utilizzo del dispositivo in orario scolastico;
 - b. la famiglia o il tutore legale fornisce alla scuola tutte le necessarie istruzioni per il corretto utilizzo del dispositivo e per la gestione di eventuali criticità;
 - c. il DS di concerto con il consiglio di classe e con la famiglia o il tutore legale dell’alunno/a stabilisce un protocollo di utilizzo del dispositivo in modo da soddisfare le necessità di salute minimizzando l’impatto sulla didattica;
 - d. nella definizione del protocollo il DS può prevedere deroghe al presente regolamento fermi restando i divieti di utilizzo per finalità diverse da quelle inclusive;
 - e. l’eventuale irrogazione di sanzioni disciplinari dovute ad un uso improprio o non autorizzato del dispositivo deve sempre tenere conto delle finalità inclusive le quali hanno la prevalenza.
3. Fanno altresì eccezione i dispositivi funzionali all’attività didattica che possono essere tenuti in classe, ma devono essere spenti fino al momento in cui è richiesto il loro utilizzo e riportati negli armadietti al termine dell’attività.
 - a. L’utilizzo dei dispositivi personali e della connessione ad internet personale per le attività didattiche è subordinato alla verifica preventiva da parte del/la docente dell’esistenza di un numero adeguato di dispositivi già nelle disponibilità delle famiglie o, in alternativa, di dispositivi della scuola che possono essere assegnati agli studenti e alle studentesse che ne facciano richiesta.
4. Per motivi di sicurezza dell’infrastruttura di rete di istituto, in caso di utilizzo di dispositivi personali per attività didattiche è richiesto che i dispositivi siano dotati di connessione ad internet personale;

5. Agli alunni e alle alunne si raccomanda di caricare completamente il dispositivo a casa e devono essere consapevoli che:
 - a. non sarà possibile ricaricare i dispositivi durante l'orario di lezione;
 - b. non sarà possibile ricaricare i dispositivi in nessuno dei locali della scuola; a tal scopo si consiglia eventualmente di dotarsi di caricabatteria portatili (powerbank).
6. Nel caso in cui l'alunna/o sia sorpresa/o in possesso del cellulare o qualsiasi altro dispositivo durante una verifica scritta, il compito sarà ritirato e valutato insufficiente; non saranno previste prove di recupero.
7. Al fine di evitarne lo smarrimento, si raccomanda di contrassegnare con il proprio nome e cognome ogni dispositivo portato a scuola. Gli alunni e le alunne sono responsabili personalmente dei propri dispositivi:
8. È vietato prendere in prestito dispositivi di altri compagni/e.
9. Gli alunni e le alunne sono responsabili di riportare a casa il dispositivo al termine delle lezioni.
10. La scuola ed il personale scolastico non saranno ritenuti responsabili della sicurezza e/o della mancata custodia di nessun dispositivo degli alunni e delle alunne. La scuola ed il personale scolastico non sono altresì responsabili di eventuali furti o danni.

Articolo 4 - Norme specifiche per i dispositivi digitali di proprietà della scuola

1. L'utilizzo dei dispositivi digitali in dotazione alla scuola (pc, tablet o altro) è autorizzato dal Dirigente Scolastico.
2. Il/La docente che intende usufruire dei pc con la propria classe assegna il dispositivo all'alunno e all'alunna che dovrà utilizzarlo, usando l'apposito registro associato al laboratorio informatico o al carrello di ricarica.
3. L'alunno e l'alunna è tenuto al corretto utilizzo del dispositivo, secondo il buon senso di chi se ne serve e le indicazioni del/la docente.
4. Il/La docente è tenuto/a al rapido controllo della funzionalità dei dispositivi all'atto della riconsegna e alla tempestiva segnalazione di eventuali danneggiamenti.
5. L'utilizzo della LIM è subordinato sempre alla supervisione di un/una docente; gli alunni e le alunne non possono utilizzare il pc d'aula senza supervisione e autorizzazione di un/una docente.
6. L'alunno/a non può scaricare e/o installare software se non previa autorizzazione da parte del/la docente che gli/le ha assegnato il dispositivo. L'autorizzazione allo scaricamento o all'installazione del software deve perseguire le finalità educative stabilite dal consiglio di classe ed è subordinata al possesso di una licenza valida che consenta l'utilizzo del software su quel dispositivo.

7. L'alunno/a non deve lasciare nella memoria del dispositivo alcuna informazione personale (incluse le proprie credenziali di accesso a qualunque servizio internet) ed è responsabile della cancellazione dei propri dati prima della restituzione del dispositivo.
 - a. Qualora l'alunno/a trovasse nel dispositivo dati personali e/o riconducibili ad altri soggetti è tenuto/a ad informare tempestivamente il/la docente in modo da consentire l'immediata distruzione delle informazioni.
 - b. Nel caso l'alunno/a riscontrasse che un precedente utilizzatore avesse dimenticato un proprio account connesso è tenuto/a ad effettuare immediatamente la procedura di logout.
8. Non è possibile consultare e/o condividere materiale, anche didattico, se l'azione comporta una violazione del copyright.

Articolo 5 - Utilizzo della rete internet

1. L'accesso alla rete internet, indipendentemente dal fatto che sia reso disponibile dalla scuola o avvenga tramite il provider a disposizione dello studente o della studentessa, è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività didattiche e soltanto previa autorizzazione del/della docente.
2. L'accesso all'infrastruttura di rete della scuola è consentito esclusivamente per il tempo indispensabile allo svolgimento delle attività didattiche e soltanto previa autorizzazione dell'insegnante.
3. La scuola si riserva la facoltà di adottare tutte le misure tecniche necessarie per garantire l'integrità e la sicurezza della rete anche tramite software (per esempio firewall) o dispositivi in grado di monitorare automaticamente il traffico di rete ed impedire la connessione a servizi o siti non autorizzati.
4. La scuola si riserva la facoltà di adottare sistemi automatici di controllo del traffico di rete per impedire che i minori possano entrare in contatto, anche accidentalmente, con contenuti non adatti alla loro età o comunque con contenuti non educativi.
5. L'utilizzo di internet in modi e per scopi diversi da quelli consentiti ed autorizzati è passibile di sanzione disciplinare. A tal riguardo è ritenuta una infrazione particolarmente grave l'utilizzo della rete per:
 - il download o la condivisione di materiale protetto da copyright (per esempio musica, video o software)
 - La connessione a social network, app di messaggistica o piattaforme di gaming

Articolo 6 - Monitoraggio e controllo dei dispositivi

1. La scuola si riserva il diritto di adottare soluzioni tecniche automatiche per il monitoraggio e/o la limitazione delle funzionalità degli account istituzionali degli/delle alunni/e al fine di garantirne la sicurezza e la privacy (ad esempio la posta elettronica degli studenti non può essere raggiunta da indirizzi esterni alla scuola) e contrastare atti di cyber-bullismo.

2. Qualora una studentessa/uno studente venga colta/o in flagrante mentre scatta fotografie oppure registra audio o video, il dispositivo utilizzato verrà preso in custodia e sarà valutata, in accordo ed in presenza di almeno un genitore o del tutore legale, l'eventuale ispezione dei contenuti al fine di evitare la divulgazione di materiale che violi la privacy dei soggetti ripresi/registrati. Rimane fermo l'obbligo della scuola ad avviare le necessarie azioni a tutela dei soggetti ripresi/registrati. Come tutti gli utilizzi non autorizzati dei cellulari e dei dispositivi elettronici, l'azione verrà sanzionata come stabilito dall'articolo 7 del presente regolamento.

Articolo 7 - Sanzioni per il mancato rispetto del Regolamento

L'uso della tecnologia, sia essa proprietà della scuola o un dispositivo in dotazione agli alunni o alunne, comporta responsabilità personali anche di rilevanza penale. La scuola si aspetta che gli alunni e le alunne rispettino il regolamento di istituto, agiscano responsabilmente e rispettino i termini e le condizioni fissate dal docente di classe e dalla scuola. Il mancato rispetto di questi termini e condizioni comporta l'irrogazione di sanzioni disciplinari nonché, nei casi previsti dalla legge, la proposta di azioni legali. Gli alunni e le alunne saranno ritenuti responsabili delle loro azioni e sono incoraggiati a segnalare immediatamente ogni uso dei dispositivi elettronici all'insegnante di riferimento.

1. Le sanzioni sono dettagliate nella tabella 1 e seguono i principi di proporzionalità rispetto alla gravità del comportamento tenendo conto della buona fede dell'alunno/a.
2. Sia il Dirigente Scolastico sia il Consiglio di classe hanno la possibilità di sostituire le sanzioni disciplinari più severe con altri provvedimenti, comprendenti la collaborazione ai servizi interni della scuola o altre attività a scopo sociale, che possano utilmente costituire una riparazione e un ammonimento. A titolo esemplificativo queste attività possono riguardare:
 - ricerche e/o attività di studio e approfondimento coerenti con l'infrazione commessa;
 - operazioni di cura dei locali scolastici quali: riordino della biblioteca e/o dei laboratori e/o delle aule;

Tabella 1: sanzioni disciplinari

Mancanza	Provvedimento	Organo competente
<ul style="list-style-type: none"> ● L'alunno/a ha il cellulare o altro dispositivo acceso con sé. ● L'alunno/a utilizza il dispositivo per chiamate e/o messaggistica o altri usi non consentiti (giochi, ascolto musica ecc.). 	<ul style="list-style-type: none"> ● Alla prima mancanza. Richiamo verbale (con nota disciplinare sul RE). Comunicazione alla famiglia con telefonata e prelievo del dispositivo che sarà riconsegnato all'anno/a al termine della mattina. ● Nel caso di reiterazione (dalla seconda volta) della stessa mancanza. Convocazione della famiglia. In seguito: sospensione da 1 a 15 gg. 	Docente Dirigente Scolastico Consiglio di classe Coordinatore

		della classe
<ul style="list-style-type: none"> L'alunno/a usa dispositivi elettronici durante una verifica scritta. 	<ul style="list-style-type: none"> Ritiro della verifica e valutazione gravemente insufficiente della stessa. Nota sul RE. Comunicazione alla famiglia con telefonata e prelievo del dispositivo che sarà riconsegnato all'alunno/a al termine delle lezioni. 	Docente Consiglio di classe
<ul style="list-style-type: none"> L'alunno/a fa un uso del cellulare e/o dispositivo improprio o dannoso per l'immagine e il prestigio dell'Istituzione scolastica, degli operatori scolastici, degli alunni o delle alunne (per esempio riprese video e/o diffusione delle stesse). 	<ul style="list-style-type: none"> Comunicazione alla famiglia con telefonata e prelievo del dispositivo che sarà riconsegnato al genitore convocato. Sospensione dalle lezioni di uno o più giorni a seconda della gravità (15 gg. nei casi più gravi). Valutazione non sufficiente del comportamento con riflessi sulla valutazione dell'Educazione civica e delle competenze digitali e socio-civiche. Possibile esclusione dalla partecipazione ai viaggi d'istruzione e/o uscite didattiche a seconda della gravità dell'infrazione. Eventuale segnalazione agli organi di polizia qualora si riscontrino contenuti illeciti o ascrivibili a fattispecie di reato. 	Dirigente Scolastico Consiglio di classe